



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 31 del 13/03/2014 -
Determinazione nr. 646 del 13/03/2014

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Sistema Ambiente S.r.l. – Rinnovo di autorizzazione allo scarico in Rugo Rizziol di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di fitodepurazione sito in località Borgo Boscarini e da scolmatori di piena a servizio della rete fognaria del capoluogo.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Società Sistema Ambiente S.r.l. con sede legale in Brugnera via San Giacomo n. 9, con nota prot. n. 1450 del 12.03.2013 ha presentato istanza a nome dell'Amministratore Unico pro-tempore per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in Rugo Rizziol di acque reflue urbane di cui alla Det. Dir. n. 646 del 17.03.2010, successivamente modificata per cambio di titolarità con Determinazione Dirigenziale n. 1951 del 12.08.2010;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 19.12.2013 assunte al protocollo n. 89391 del 20.12.2013 e di data 13.03.14 anticipate via mail nella medesima data;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni è stata allegata, fra l'altro, la scheda di rilevamento di scarico, di data 13.03.2014 sottoscritta dal titolare dello scarico;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 646 del 17.03.2010:

la seguente documentazione tecnica sottoscritta dal professionista incaricato:

- planimetria scala 1:5000;
- tav. 5 – planimetria relativa al “progetto esecutivo della fognatura Comunale 5° lotto” di data giugno 2008;
- tav. 2b – progetto esecutivo – impianto di depurazione comunale – di data novembre 2009;
- estratto “planimetria scolmatore via Boscarini” scala 1:50;
- nota integrativa di data 23.02.10 prot. n. 826;
- tav. 1: relazione tecnico illustrativa di data luglio 2002;
- tav. 2: relazione idraulico paesaggistica di data luglio 2002;
- tav. 5: planimetria e sezioni dell'impianto di fitodepurazione scala 1:200;
- tav. 6: schemi funzionali dell'impianto scala 1:100;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio entrambe a firma dell'Amministratore Unico della Società e di data 12.03.2013;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

- l'istanza di autorizzazione è riferita ai seguenti scarichi su corpo idrico superficiale Rugo Rizziol così caratterizzati:
 1. scarico continuo depurato proveniente dall'impianto di fitodepurazione (scarico n. 1);
 2. scarico discontinuo proveniente da scolmatore di piena ubicato a monte dell'impianto (scarico n. 2);
 3. scarico che riceve le acque meteoriche provenienti da un tratto di rete fognaria separata e quelle provenienti da uno scolmatore di piena a servizio di un tratto di rete mista di via Visinale (scarico n. 3);
- le acque reflue urbane di cui al punto 1.) si originano dalla fognatura di tipo misto che convoglia acque reflue domestiche e meteoriche a servizio dell'abitato di Fanna;
- il carico totale organico biodegradabile dell'agglomerato denominato "FANNA-Fanna" espresso in abitanti equivalenti, è pari a 1.689, come indicato nella nuova individuazione degli agglomerati approvata dalla Consulta d'ambito territoriale occidentale ai sensi della L.R. 6 del 26.07.13 (Del. D'Assemblea CATO n. 17 del 27.11.13);
- l'impianto di fitodepurazione ha una potenzialità di 1160 abitanti equivalenti (a.e.) ed attualmente ne tratta circa 1106;
- le apparecchiature dell'impianto di depurazione sono costituite da: grigliatura automatica, stazione di sollevamento, disoleatore, n. 2 vasche di sedimentazione di tipo Imhoff, filtro estraibile in poliuretano, vasca di equalizzazione, vasca di fitodepurazione a flusso verticale, pozzetto di sollevamento;
- nella tav. 2b in uscita dalla vasca di fitodepurazione è indicato il pozzetto per i campionamenti con la dicitura "pozzetto di ispezione scarico impianto";
- la rete di raccolta delle acque meteoriche di cui al punto 3 è dotata di caditoie al fine di trattenere eventuali materiali grossolani;

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione l'Amministratore Unico pro-tempore ha dichiarato che *"lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione"*;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 26654 del 25.03.2013, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Sacile e con successiva nota prot. n. 62500 del 06.08.2013 è stato chiesto ad ARPA di esprimere un parere *"...in merito ad eventuali limiti più restrittivi, da rispettare allo scarico... ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per il Rugo Rizziol recettore dello scarico..."*;

DATO ATTO di quanto indicato da ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone nella nota prot. n. 3901-P del 09.07.12, assunta al prot. n. 53806 del 11.07.12, in merito alla necessità di prevedere l'effettuazione anche degli autocontrolli sui nutrienti Azoto totale e Fosforo totale in ingresso e uscita dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore a 50 abitanti equivalenti e autocontrolli sui parametri azoto ammoniacale, nitrico e nitroso, al fine di valutare la pressione del carico inquinante complessivo immesso nei corpi recettori dei relativi scarichi;

RITENUTO che debba essere rispettata per lo scarico dall'impianto di fitodepurazione la tabella A1 del Piano Generale per il Risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82, ai sensi degli art. 13 e 24 delle Norme di attuazione dello stesso;

PRESO ATTO che la Società ha presentato referti di analisi di acque allo scarico dall'impianto di depurazione con timbro di chimico iscritto all'albo al fine di attestare il rispetto dei valori limite di tabella A1 del Piano per il risanamento delle acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82, per i parametri analizzati, allo scarico su corpo idrico superficiale;

RILEVATO che l'art. 113 del D.Lgs. 152/06 conferisce alla Regione la competenza a disciplinare gli scarichi di acque meteoriche provenienti da reti fognarie separate;

CONSIDERATO che a tutt'oggi la Regione Friuli Venezia Giulia non è intervenuta a regolare detta materia per quanto riguarda la tipologia di scarico di cui trattasi;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto di depurazione come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determinava gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi presentate con decorrenza 01.01.07, avente validità fino al 30.09.13;

VISTA la ricevuta di versamento di € 100,00 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 1567 del 14.03.13;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi per l'istruttoria della pratica in presenza di tre punti di scarico sono pari ad € 120,00 pertanto la Società deve versare a conguaglio € 20,00;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R. 16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

- L.R. n. 16 del 05.12.08 recante “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia...”;
- Deliberazione G.R. 2000 del 15.11.12;
- Delibera D’Assemblea CATO n. 17 del 27.11.2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società Sistema Ambiente S.r.l., è autorizzata in persona dell’Amministratore Pro tempore, agli scarichi su corpo idrico superficiale Rugo Rizziol di acque reflue urbane in comune di Fanna provenienti dall’impianto di fitodepurazione sito in località Borgo Boscarini, dalla rete fognaria separata di acque meteoriche e dagli scolmatori di piena, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata, per lo scarico dall’impianto di fitodepurazione, fino all’approvazione del Piano di Tutela delle Acque, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 articoli 101 e 105, in particolare la tabella A1 del D.P.G.R. n. 384/82;
 - b) le apparecchiature, i dispositivi per i trattamenti dello scarico delle acque reflue e gli scolmatori di piena devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l’altro:
 - un controllo almeno settimanale da parte di personale tecnico qualificato;
 - la potatura almeno biennale delle piante e il loro mantenimento in buono stato vegetativo;
 - l’allontanamento dei fanghi dalla vasca Imhoff con la periodicità prevista dalla DCIA 04.02.1977 e la periodica asportazione degli altri rifiuti prodotti nell’impianto di trattamento che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - c) venga predisposto e reso a disposizione dell’autorità di controllo il programma di gestione riguardo gli interventi di controllo e manutenzione periodica dell’impianto di cui al punto b);
 - d) annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, lo svolgimento delle operazioni previste al punto c) a firma del personale incaricato e renderlo a disposizione dell’autorità di controllo;
 - e) le caditoie che raccolgono le acque provenienti dalla “rete separata acque meteoriche” di dilavamento di cui al punto 3 delle premesse, devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l’altro la periodica asportazione di materiali grossolani e di eventuali fanghi che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - f) devono essere resi accessibili per il controllo da parte dell’autorità competente:
 - lo scarico dall’impianto di fitodepurazione, dagli scolmatori di piena e il punto di immissione nel corpo idrico recettore;

- lo scarico proveniente dalla “rete separata acque meteoriche”;
- tutti i componenti dell’impianto di depurazione per le eventuali ispezioni.

I campionamenti dallo scarico dall’impianto di depurazione devono potersi espletare con le modalità ed i criteri previsti dal D.P.G.R. n. 384/82. I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.

3. Devono essere effettuati gli autocontrolli, almeno con frequenza semestrale dalla data di ricevimento o di ritiro del presente atto, sui parametri: COD, BOD, materiali in sospensione, totali, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto totale (come N) e fosforo totale (come P); i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell’autorità di controllo.
4. Nel caso di interruzione del funzionamento dell’impianto o parti di esso per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all’art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.
5. E’ facoltà della Società stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all’impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento dell’impianto.
6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
7. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l’autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; inoltre dovranno essere comunicate all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
8. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 16.03.2018. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell’attivazione dello scarico.
10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di

- altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
- si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
 13. Di dare atto che saranno comunicati alla Società importo e modalità di versamento della somma quale conguaglio sulle spese sostenute.
 14. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
 15. Il presente atto verrà trasmesso alla Società Sistema Ambiente S.r.l., quale titolare della presente autorizzazione, al Comune di Fanna, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 13/03/2014

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 13/03/2014 09:27:16

IMPRONTA: 8C4F1D34502AE7395D9ED8274F2F4DA68E4C5DC802554E131C033328A6F6DD79
8E4C5DC802554E131C033328A6F6DD79782FABB180CABBA618F0F3AE4F4342B1
782FABB180CABBA618F0F3AE4F4342B1886E6418F702384CCF97F6263CB93733
886E6418F702384CCF97F6263CB93733D9A3B0D9F815A933C2E0FC0C5B03A500